

N. R.G. 505/2016



TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE

IN PERSONA DEL GIUDICE MONOCRATICO MAURO TRINGALI,
A SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA ASSUNTA ALL'ULTIMA UDIENZA
PRONUNCIA LA SEGUENTE:

ORDINANZA

NELLA CAUSA EX ART. 702 BIS C.P.C
IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
TRA LE SEGUENTI:

PARTI
1) _____, nato a _____ (Mali) il _____
C.F.: _____
Rappresentato e difeso dall'avvocato DE PAOLA GIOVANNI

RICORRENTE

AVVERSO
2) MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE DI SALERNO
C.F.: 80025150659

RESISTENTE

CON INTERVENTO DEL

3) PUBBLICO MINISTERO

LETTO L'ARTICOLO 702 TER BIS C.P.C.
ESPONE LE SEGUENTI

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino del Mali, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno in data 16.9.2015, con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale e ha deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del D. Leg.vo n. 286/1998.



Il difensore del richiedente protezione ha chiesto: 1) in via principale la declaratoria in capo al ricorrente della protezione internazionale ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata dall'Italia con legge n. 722/1954 e dal relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967); 2) in via subordinata, la declaratoria in capo al ricorrente della protezione sussidiaria per il fatto che, in caso di rientro nel paese di origine, egli correrebbe il rischio di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007; 3) in via di estremo subordine la declaratoria in ordine alla sussistenza dei motivi di cui all'art. 32, comma 3, del D. Leg.vo n. 25/2008, in relazione all'art. 5, comma 6, del D. Leg.vo n. 286/1998, con conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari; 4) in via ulteriormente gradata il riconoscimento del diritto di asilo ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Costituzione.

Il Pubblico ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, ha chiesto il rigetto del ricorso. La Commissione Territoriale che ha emesso il provvedimento di diniego non si è costituita, rimanendo contumace.

All'udienza del 13.12.2016 il difensore ha concluso come in ricorso, depositando la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, istanza di liquidazione degli onorari, articoli tratti da siti internet.

In via preliminare appare opportuno richiamare i principi generali in materia premettendo, in punto di diritto, che il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal D. Leg.vo. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal D. Leg.vo. 21 febbraio 2014, n. 18 (attuativo della citata direttiva 2011/95/UE).

Innanzitutto, l'art. 2 del D. Leg., 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno...". L'art. 7 del citato testo normativo esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere precisando che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). L'art. 8, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, definisce i motivi della persecuzione: : a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe



comportare la commissione di crimini, reati o atti considerati crimini di guerra o contro l'umanità; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Inoltre l'art. 5 della citata normativa in materia, prevede che responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire, e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Va anche evidenziato che il rischio della minaccia alla vita o alla persona descritta nell'ipotesi della violenza indiscriminata descritta dall'art. 15 lett. c), della direttiva 2004/83/CE (corrispondente a quella prevista dall'art. 14 lett. c del Lgs. 251/2007) deve essere conseguenza della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Anzi, la CGE ha addirittura precisato che l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minacce a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale perché l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunge un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile, entrato nel paese in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (cfr. Corte Giust. N. 465/2009).

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del D. Leg.vo n. 251/2007, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente, dai riscontri effettuati, sia in generale attendibile. In proposito, la Suprema Corte (si v. in arg. ord. 9 gennaio - 4 aprile 2013 n. 8282), ha precisato che si tratta di



uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda", e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Del resto, la stessa Corte di legittimità aveva già da tempo precisato che in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (così Cass., SS.UU., 17.11.2008 n. 27310). Anche la giurisprudenza di merito, in ossequio a tali principi, ha avuto modo di sottolineare che la legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, "allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone".

Venendo al caso di specie, innanzi alla commissione il richiedente ha dichiarato di essere nato nella città di _____ regione del _____ ma di essersi trasferito quand'era ancora bambino, insieme ai suoi genitori, nel nord del Paese, e precisamente nella città di _____ regione di Timbuctù. Nel 2012 il suo villaggio è stato preso d'assalto da un gruppo di jihadisti provenienti dal Sahara, il quali hanno ucciso circa una ventina di persone ed altrettante ne hanno fatte prigioniere. Egli è stato rapito dal gruppo di guerriglieri e deportato in una zona del deserto, dove è rimasto prigioniero per circa quattro mesi. Durante questo periodo il gruppo di prigionieri veniva addestrato all'uso delle armi, per poter combattere tra le fila dei guerriglieri contro l'esercito maliano, e costretto ad assumere droghe (sotto forma di pillole) che causavano dei terribili stati di alterazione. Ha riferito che spesso veniva mandato a fare della legna e che gli uomini venivano violentati dai loro carcerieri. Ha precisato che i jihadisti usavano i fucili kalashnikov ed il lanciarazzi. Un giorno egli, insieme ad altri prigionieri, è riuscito a scappare dandosi alla fuga a piedi sino a raggiungere la frontiera con il Burkina Faso. Da lì ha proseguito il suo viaggio a piedi sino al Niger, donde poi è riuscito a spostarsi in auto in Algeria e poi in Libia.

La commissione territoriale ha respinto le richieste del ricorrente, considerando il suo racconto non credibile, reputando scarsamente dettagliata la descrizione della prigionia, ritenendo strano che egli non conoscesse a quali gruppi appartenessero i jihadisti e dubitando sinanche che il richiedente si sia mai trasferito nel nord del Mali, visto che ha dichiarato di non conoscere la città di Timbuctu vicino alla quale ha riferito di aver vissuto molti anni.



Ritiene invece questo giudice che, in primo luogo, il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso e che egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso. L'interessato infatti, oltre ad avere tempestivamente presentato domanda di protezione internazionale, ha riferito una versione dei fatti sostanzialmente credibile non apparendo decisivi i dubbi della Commissione. In vero non si evidenziano le incongruenze, ritenute addirittura decisive dalla Commissione per negare la credibilità del racconto del richiedente: la descrizione della prigionia non appare scarna, bensì commisurata alla genericità delle domande ricevute ed al tempo avuto a disposizione; il richiedente ha dichiarato di aver ricevuto addestramento all'uso delle armi, ha indicato il luogo di prigionia (nei pressi della città di _____), ha menzionato le armi utilizzate, lo scopo dei jihadisti (addestrarli al combattimento contro l'esercito del Mali) ed ha precisato di essere stato drogato e violentato, il che induce a ritenere che egli vivesse una condizione di grave alterazione ed assoluta prostrazione fisica e psicologica, sicché non si comprende, in tutta onestà, cos'altro avrebbe dovuto descrivere del periodo di prigionia. Peraltro è assolutamente logico che egli, così come gli altri prigionieri, non siano stati messi a parte dei piani strategici dei jihadisti e della loro appartenenza ad uno specifico gruppo terroristico piuttosto che ad un altro. Per nulla decisivo appare, infine, il rilievo circa la mancata conoscenza da parte del _____ della città di Timbuctù, atteso che questi ha detto molto chiaramente di non esserci mai stato. E del resto neppure tale circostanza appare strana, atteso che tra la sua città di provenienza _____ (città di medie dimensioni) e quella di Timbuctù vi è una distanza di circa 80 chilometri, distanza non semplice da colmare in un territorio semi-desertico e privo di infrastrutture e sistemi di trasporto di accesso generalizzato.

Inoltre le dichiarazioni del richiedente non solo non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso ma risultano coerenti con le notizie, emergenti dalle fonti di conoscenza di cui si dirà appresso, relative alla situazione di instabilità politica e di conflitto interno che affligge il nord del Mali. Risultano, in definitiva, rispettati gli elementi che determinano la presunzione di credibilità di cui all'art. 3 del D. Leg.vo n. 251/2007.

Per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, infatti, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine (cfr. art. 8, co. 3, d.lgs. n. 25/2008 che prevede l'obbligatorietà dell'uso di informazioni aggiornate sulla situazione dei Paesi di origine: "ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente").

Ebbene, a riscontro delle dichiarazioni del richiedente può osservarsi che è ben noto come il Mali sia piombato nel totale caos nel 2012, dopo un colpo di stato militare nella capitale Bamako, nel sud del paese. Ribelli tuareg e gruppi legati di Al-Qaeda si sono impossessati delle regioni settentrionali e sono scese verso il mezzogiorno. Nel gennaio del 2013 le truppe francesi sono intervenute (operazione Serval), bloccando l'avanzata e



respingendo gli insorti. Molte fonti di stampa, peraltro, riportano casi di rapimenti ed arruolamenti forzati di ragazzi giovanissimi da parte delle truppe jihadiste: secondo l'agenzia di stampa Reuters del 23 novembre 2014 <<Dodici ragazzini sono stati rapiti sabato da milizie affiliate ad al-Qaeda a Agueloc e Kidal, nel Nord del Mali. Due piccoli sono stati uccisi senza pietà mentre cercavano di scappare. "Si tratta di un reclutamento forzato di bambini-soldato" ha dichiarato Diaran Kone, un ufficiale dell'esercito del Mali ai reporter di Reuters.>>

La compromessa situazione relativa ai rapporti tra contrapposte fazioni esistente in MALI risulta confermata da plurime fonti e, in particolare, dalla Circolare della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo del 15 giugno 2012 afferente alla situazione del paese. Inoltre, più di recente, con il comunicato del gennaio 2014 (intitolato POSIZIONE UNHCR SUI RIMPATRI IN MALI - AGGIORNAMENTO I) - l' UNHCR da atto del sostanziale miglioramento della situazione generale del paese evidenziando quanto segue: "Il 18 giugno 2013, il Governo del Mali, il Movimento nazionale di liberazione dell'Azawad (MNL) e l'Alto Consiglio per la liberazione dell'Azawad hanno firmato un accordo preliminare di pace, a Ouagadougou in Burkina Faso, disponendo un immediato cessate il fuoco, il ritiro dell'esercito maliano, ed il graduale reinsediamento delle istituzioni governative nella regione di Kidal. Questa evoluzione della situazione in Mali è stata accolta come un importante progresso nel dialogo politico tra i vari gruppi ribelli ed il governo"; b) Le elezioni presidenziali del Mali tenutesi il 28 luglio ed il successivo ballottaggio del giorno 11 agosto 2013 (nell'ambito dei quali l'UNHCR ha garantito supporto ai rifugiati maliani nell'esprimere il proprio voto pur trovandosi fuori dal Paese) sono stati generalmente considerati come eventi positivi e come un utile tassello del processo di riconciliazione e normalizzazione. Le elezioni legislative, svoltesi in due turni a novembre ed a dicembre 2013, hanno ulteriormente consolidato questo trend"; c) "Nel contesto di tali miglioramenti della situazione politica e delle condizioni di sicurezza in Mali, a partire da aprile 2013 sono iniziati ritorni spontanei di gruppi di rifugiati maliani dai Paesi limitrofi, sebbene i numeri complessivi non siano noti. Il ritorno di rifugiati, così come di persone internamente sfollate, sta avvenendo principalmente verso aree delle regioni di Timbuktu e Gao"; "Tuttavia bisogna rilevare che nonostante i ritorni spontanei nell'arco degli ultimi sei mesi verso la suddetta regione, in particolare verso le province di Timbuktu e Gao, la situazione nel Nord del Paese rimane instabile. Continuano, infatti, a registrarsi gravi incidenti e violazioni dei diritti umani, tra cui ritorsioni contro coloro che hanno fatto ritorno nel Paese e non solo. Numerosi attacchi testimoniano la perdurante esigenza di estrema vigilanza. Molte c.d. "milizie di autodifesa", costituite nel 2012 in opposizione ai gruppi armati separatisti e/o islamisti ed operanti al di fuori del sistema di sicurezza a controllo statale, sono tuttora attive nel Nord del Mali. E' documentato che alcune di queste milizie hanno compiuto gravi violazioni di diritti umani. Inoltre, le condizioni socio-economiche in alcune aree del Nord del Mali non sono ancora state riportate alla situazione antecedente il conflitto. Infrastrutture ed accesso ai servizi primari sono ben lontani dall'essere ripristinati: questo determina la perdurante dipendenza della popolazione locale dagli aiuti umanitari. L'UNHCR, pertanto, ritiene che la situazione non consenta ancora rimpatri sostenibili in condizioni di sicurezza e



dignità delle persone.”; “La situazione a Kidal e nei dintorni risulta particolarmente preoccupante, anche per la presenza di un’ampia pluralità di soggetti armati tra cui gli eserciti maliano e francese, i contingenti MINUSMA e le truppe MNLA. Quest’ultimo si trova confinato nelle proprie caserme ma non è disarmato. Nessun meccanismo che garantisca l’applicazione della legge è operativo in quest’area”; “Alla luce della normalizzazione della situazione nella parte meridionale del Mali, l’UNHCR non rinnova la richiesta di sospensione dei rimpatri forzati verso questa zona del Paese per coloro che hanno ricevuto un diniego di protezione internazionale, deciso nel merito e nel rispetto di procedure eque. Rispetto a chiunque provenga dal Sud del Mali e tuttora chieda protezione internazionale in base a specifici motivi individuali, l’UNHCR ritiene che la relativa istanza debba essere valutata secondo le procedure di asilo in vigore prendendo in considerazione le circostanze individuali del caso; con la precisazione che la parte meridionale del Mali comprende le province di Kayes, Sikasso, Segou, Mopti, Koulikoro e Bamako (distretto della capitale)”.

“Pertanto, l’UNHCR rinnova la richiesta di sospensione dei rimpatri forzati verso il Nord del Mali, e ritiene che di norma per le persone provenienti dal Nord del Mali non sia ragionevole prospettare alcuna alternativa di spostamento o ricollocamento interno nell’area meridionale del Paese, dal momento che molti di loro verrebbero nuovamente a trovarsi in condizioni di sfollamento. L’UNHCR ritiene che l’attuale situazione in Mali non giustifichi la cessazione dello status di rifugiato ai sensi dell’articolo 1C(5) della Convenzione del 1951.”

Dal gennaio 2014 la situazione nel Nord del Mali non appare migliorata.

Infatti va segnalato un aggravarsi della situazione reso noto dalla stessa Commissione nazionale per il diritto di asilo – Unità C.O.I.

a) Con una prima comunicazione del 7/12/2015 intitolata Richiesta informazioni da parte della Corte d’Appello di Trieste, in data 05/10/2015, sulla violenza, il contesto politico sociale, il grado d’intervento e di controllo delle autorità pubbliche nel MALI la Commissione riporta le seguenti informazioni (sottolineature a cura dello scrivente, in relazione a circostanze ritenute maggiormente rilevanti nel presente giudizio):

All Africa , in data 19 ottobre 2015, riferisce: “Una recente visita in Mali di Suliman Baldo, un esperto indipendente delle Nazioni Unite, il quale rilevava sviluppi positivi nel territorio, ma sottolineava che la situazione precaria di sicurezza creava un ambiente in cui potevano ancora verificarsi le violazioni dei diritti umani più fondamentali. L’esperto indipendente al termine della sua visita nel Paese ha affermato: «Gli accordi sulla pace, sulla riconciliazione e sull’estensione del mandato di MINUSMA, (Missione di Stabilizzazione delle Nazioni Unite), stanno dando segni incoraggianti». Inoltre ha aggiunto: «Invito le varie parti a cogliere questa opportunità per stabilire una pace duratura, nel rispetto dei diritti di tutti». L’esperto Onu ha sottolineato che tuttavia le importanti sfide in materia di diritti umani rimangono, comprese quelle alle recenti violazioni sull’accordo di pace e sul cessate il fuoco da parte dei movimenti politico-militari, che danno origine alle violazioni dei diritti umani. Mr. Balbo ha spiegato che: «Gli attacchi terroristici sono in aumento a nord e gradualmente si estendono verso il centro e il sud del Paese, colpendo soprattutto le Forze di Sicurezza del Mali, il



MINUSMA, gli operatori umanitari e il trasporto civile e commerciale», sottolineando che anche il traffico internazionale di stupefacenti, i reati economici transnazionali e locali stanno alimentando la violenza.

b) Con una seconda comunicazione del 4 aprile 2016, intitolata Aggiornamento sulla situazione della sicurezza in Mali, la Commissione Nazionale per il diritto di asilo riporta quanto segue:

- b1. Nuovi combattimenti in Mali. Secondo notizie pubblicate da Human Rights Watch ad aprile 2015, anche il Mali centrale sarebbe interessato da combattimenti: “Nel Mali centrale dal gennaio 2015 un gruppo armato islamico ha attaccato diverse città e villaggi nelle regioni centrali di Mopti e Ségou. Le città che si sono trovate sotto attacco sono state Nampala, Tenenkou, Dioura, Boulkessi, Gathi-Lemou e Dogofry. Testimoni hanno raccontato a Human Rights Watch che la gran maggioranza di questi combattenti erano di etnia Peuhl e facevano parte di un gruppo armato islamico alleato o al Movimento per l'Unità della Hihad in Africa Occidentale (MUJAO) o ad Ansar Dine. Alcuni hanno detto di aver sentito alcuni uomini armati chiamarsi con il nome di Macina Liberation Movement (La Force de Libération du Macina), nome che fa riferimento ad una regione nel Mali centrale.

Questa nuova area di operatività di un gruppo armato islamico ha generato considerevoli timori tra la popolazione ed ha portato alla fuga numerosi funzionari statali locali tra cui amministratori, sindaci, capi tribù, insegnanti e giudici.

[...]

La maggior parte degli attacchi fatti da questo gruppo hanno preso di mira le forze di sicurezza. Tuttavia Human Rights Watch ha documentato l'esecuzione di cinque uomini e minacce rivolte contro altri. Residenti del luogo e amministratori hanno detto di ritenere che le persone giustiziate avessero ad un certo momento lavorato come guide locali o informatori delle forze di sicurezza.”

- b2. Rispetto dei diritti umani: deteriorarsi della situazione. In un suo recente rapporto pubblicato a gennaio 2016, Human Rights Watch descrive il deteriorarsi della situazione nel paese: “Il clima di rispetto dei diritti umani in Mali è peggiorato a causa di un significativo aumento delle violenze ed un marcato deteriorarsi della sicurezza nonostante la firma a giugno di un accordo di pace che prevedeva la fine della crisi militare e politica nel nord. Gli attacchi e le violenze si sono diffusi progressivamente dal nord in diverse regioni meridionali e nella capitale Bamako.

Nel corso del 2015 ci sono stati frequenti eventi di banditismo e criminalità rampante; scontri tra gruppi armati; attacchi fatali da parte di gruppi armati islamici contro operatori della forza di pace delle Nazioni Unite, le forze di governo maliane e, in misura minore, contro i civili. Le violenze hanno seriamente messo a repentaglio le consegne degli aiuti umanitari. Le forze di governo hanno risposto agli attacchi con operazioni militari che in diverse occasioni hanno dato seguito ad arresti arbitrari, esecuzioni, tortura ed altri maltrattamenti.

[...]

Le istituzioni dello Stato in tutto il paese sono state deboli, in parte per pratiche non professionali come la richiesta di tangenti, e anche per stanziamenti di budget inadeguati



in favore della giustizia penale. La corruzione, endemica a tutti i livelli di governo, ha inoltre impedito l'accesso dei maliani all'assistenza sanitaria di base e all'istruzione. Nel settore della sicurezza e in quello della riforma della giustizia ci sono stati pochi progressi, così come nell'affrontare le sfide dello sviluppo sociale, quali le prestazioni sanitarie di base e l'istruzione.

- b3. Autori degli abusi. Nello stesso rapporto di Human Rights Watch si legge ancora quanto segue: "Abusi commessi da gruppi armati nel nord. Per tutto il 2015 gruppi armati legati ad Al-Qaeda, insieme ai gruppi di opposizione di etnia Tuareg ed Araba, hanno dato vita a numerosi scontri, ad attacchi contro i soldati maliani e alle forze di pace neutrali ed in minor misura contro i cooperanti ed altri civili. Molti civili sono rimasti feriti od uccisi nel corso di tali attacchi o a causa di mine di terra o congegni esplosivi improvvisati lungo le strade principali. Questi gruppi hanno detenuto arbitrariamente e spesso maltrattato combattenti delle parti opposte.

Gli attacchi commessi da gruppi armati islamici sono aumentati nel nord e si sono diffusi nel Mali centrale e meridionale. [...]

Abusi commessi dalle forze di sicurezza dello Stato. Le forze di governo hanno commesso numerose violazioni contro sospetti sostenitori e contro membri dei gruppi armati islamici. Le violazioni sono state la detenzione arbitraria, la tortura ed altri maltrattamenti e l'esecuzione extragiudiziale. Gli abusi più frequenti e più gravi sono stati inflitti dai soldati dell'esercito e dai membri delle milizie filogovernative 'Groupe Autodéfense Touareg Imghad et Alliés (GATIA)' ed hanno avuto come obiettivi uomini appartenenti ai gruppi etnici Peuhl e Tuareg. [...]

- b4. Ulteriori combattimenti. Il Centro Informazioni sull'Asilo e le Migrazioni dell'Ufficio Federale Tedesco per le Migrazioni e i Rifugiati, nelle note di briefing del gennaio 2016, fornisce le seguenti informazioni sul Mali: "Ulteriori combattimenti - Almeno undici ribelli del MLNA sono stati uccisi nel corso di un attacco effettuato da militanti islamici Tuareg appartenenti al gruppo estremista Ansar al -Dine ad un posto di controllo del Movimento Nazionale per la Liberazione dell'Azawad (MNLA) vicino a Talahandak (al confine con l'Algeria). Quattro ribelli sono stati uccisi in un attacco contro truppe di rinforzo il 25 dicembre 2015. Il 21 dicembre 2015 il governo del Mali ha nuovamente dichiarato lo stato di emergenza per dieci giorni (l'ultimo risaliva a novembre 2015) al fine di fornire maggiori competenze alle forze di sicurezza nella lotta ai gruppi jihadisti."

- b5. Diffusione della violenza e localizzazione delle aree colpite. Il rapporto del Segretario Generale del Consiglio di Sicurezza delle NU sulla situazione in Mali di dicembre 2015 fornisce un monitoraggio delle attività di MINUSMA tese ad implementare il processo di pace nel paese, e fornisce allo stesso tempo un quadro della situazione della sicurezza in Mali che "ha continuato a deteriorarsi nel periodo compreso tra il 23 settembre e il 16 dicembre 2015."

Per quanto riguarda infatti gli sviluppi relativi alla sicurezza, il rapporto mette in evidenza che: "Mentre venivano adottate misure positive dalle parti firmatarie per l'attuazione dell'accordo di pace, c'è stato un aumento ed una diffusione geografica di azioni da parte di gruppi estremisti e terroristi e di reti della criminalità organizzata, specialmente nelle



regioni di Mopti, Segou e Timbuktu ed anche a Bamako. Una prevalenza di congegni esplosivi improvvisati nel mali settentrionale ha continuato a mettere a rischio le forze di sicurezza e di difesa maliane, il personale delle Forze francesi e quello delle Nazioni Unite ed a limitare seriamente le operazioni di MINUSMA.”

Il Segretario Generale fa notare inoltre che, “poiché il Mali settentrionale resta un ambiente estremamente difficile in cui operare, probabilmente le forze di pace continueranno ad affrontare notevoli sfide sulla sicurezza messe in atto da attori non coinvolti nel processo di pace, vale a dire gruppi di estremisti e di terroristi e narcotrafficienti internazionali. Egli si dice anche particolarmente preoccupato per il diffondersi della insicurezza nel Mali centrale e meridionale e per gli attacchi e le intimidazioni inaccettabili da parte di gruppi estremisti e terroristi.”

- b6. Incidenti registrati in Mali nel corso dell'anno 2015 :

- Distretto di Bamako: 23 incidenti e 32 vittime. La località colpita è stata Bamako.
- Regione di Gao: 45 incidenti che hanno causato 101 vittime. Le località colpite sono state: Amassine, Ansongo, Asongo, Bamba, Gao, Menaka, Tabankort, Tessit, Tin Hama, Tin Telout.
- Regione di Kayes: 3 incidenti senza vittime. Le località colpite sono state: Dogofiry, Kita, Yelimane
- Regione di Kidal: 37 incidenti, sono rimaste uccise 70 persone. Le località colpite sono le seguenti: Adrar Tigharghar, Adrar des Iforas, Aguelhok, Anefis, In Khalil, Kidal, Tabrichat, Tessalit, Touzik.
- Regione di Koulikoro: 4 incidenti e 18 vittime. Sono state colpite le località di Nara e Sanfara.
- Regione di Mopti: 26 incidenti, vittime 67 persone. Le località colpite sono state: Boni, Boulikessi, Diafarabe, Dioura, Djenne, Dogo, Douna, Kobou, Massina, Mondoro, Mopti, Nangabara, Ouenkoro, Sevare, Tenenkou.
- Regione di Sikasso: 7 incidenti, vittime 10 persone. Le località colpite sono state Fakola, Misseni e Nampala
- Regione di Ségou: 7 incidenti, vittime 26 persone. Le località colpite sono state: Barkerou, Diabaly, Nampala, Niono e Toule.
- Regione di Timbuktu:, nel corso di 32 incidenti sono state uccise 87 persone. Le località colpite sono state: Bambara-Maounde, Bani Bangou, Ber, Bintagoungou, Dire, Doro, Douekire, Gaberi, Goundam, Gourma, Gourma-Rharous, Halima, Kano, Lere, Taoudenni, Timbuktu.

3.4. Guerra tribale. Infine, il periodico Jeune Afrique, citato da LookoutNews offre un importante contributo per comprendere la complessità del conflitto in Mali. Scrive LookoutNews (febbraio 2015) : “A fronteggiarsi non sono solo i lealisti di Bamako contro i separatisti del nord. Secondo osservatori citati da Jeune Afrique, la guerra in Mali sta assumendo sempre più i connotati di una guerra tribale. Non si combatte più dunque solo per l'indipendenza dell'Azawad ma anche e soprattutto per stabilire la supremazia di un clan sull'altro. E finché il governo di Bamako, e con esso la comunità internazionale, non faranno i conti anche questa variabile di destabilizzazione, sarà impossibile giungere a una pace condivisa e duratura.



Dal mese di gennaio, infatti, si sono moltiplicati gli scontri nel nord del Paese, in particolare a Tabankort, Tessit e In Tellit dove violenti combattimenti hanno coinvolto da un lato la Piattaforma del 14 luglio (una coalizione tra gruppi tuareg, riuniti sotto l'appellativo di "Gatia", e il Movimento arabo di autodifesa) e dall'altro il Coordinamento dei movimenti dell'Azawad che riunisce MNLA (Movimento Nazionale per la Liberazione dell'Azawad), HCUA (Alto Consiglio per l'Unità dell'Azawad) e MAA (Movimento arabo dell'Azawad).

Le appartenenze claniche e tribali dietro questi schieramenti sono evidenti: le milizie filogovernative Gatia riuniscono gruppi di tuareg di etnia Imghad (la maggiore tribù tuareg nel nord del Mali) che si contrappone alla tribù degli Ifoghas, alleati dal 2012 con gli Idnan e i Chamanamasse contro Bamako. Il Gatia, nato di recente per difendere la tribù Imghad dagli altri movimenti armati, rappresenta ormai l'avanguardia dell'esercito maliano nel nord, dove le truppe governative sono praticamente assenti. Con Bamako condivide gli stessi nemici: le tribù Ifoghas (maggioritarie nell'HCUA) e quelle Idnan (maggioritarie nell'MNLA) che invece erano un tempo i principali alleati del governo centrale.

Ciò posto, appare chiaro che la situazione del Mali sopra descritta, con particolare riferimento alla zona di provenienza del richiedente (regione di Timbuctù), è tale da far ritenere sussistente una situazione di conflitto generalizzato ed indiscriminato, che mette a serio rischio anche la popolazione civile.

Ma va ancora osservato che, in linea di principio, la minaccia, da parte di un gruppo armato di arruolare con la forza nelle sue fila i giovani residenti in quel territorio, costituisce, per questi ultimi, minaccia di persecuzione per motivi di "opinione politica" ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, lett. e), che riferisce tali motivi alla "professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori (...) e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti" (Cassazione civile sez. VI, 09/04/2014 n. 8399). Va considerato il carattere all'evidenza politico dell'azione dei gruppi jihadisti e del metodo - la lotta armata - scelto per realizzarla e che non è necessaria la traduzione in atti concreti, da parte del soggetto minacciato, della sua opinione contraria a quella del gruppo minacciante. Inoltre la minaccia non deve necessariamente provenire dallo Stato, ben potendo provenire anche da "partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio" o comunque da altri "soggetti non statuali, se i responsabili (...) non possono o non vogliono fornire protezione" (art. 5, D.Lgs. cit.).

Ebbene, sulla scorta delle informazioni innanzi riportate appare chiaro come nel nord del paese gli apparati statali non siano tutt'ora in grado di fornire protezione contro la minaccia di persecuzione cui è stato già sottoposto il richiedente. La sua vicenda rende evidente la sussistenza del fondato timore del reiterarsi della minaccia, il che consente di riconoscere in suo favore lo status di rifugiato.

Il ricorso va pertanto accolto.



La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, e la problematicità degli aspetti probatori induce alla integrale compensazione delle spese processuali.

La domanda di liquidazione delle spese avanzata dal difensore del richiedente, **ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del locale COA in data 5.7.2016**, essendovi tutti gli elementi, può essere qui accolta disponendo il dimezzamento previsto per legge, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, dello scaglione da € 26.001 a € 52.000 perché causa di status inerente valori indeterminabili e compiendo il seguente conteggio: Fase di studio della controversia € 810,00; Fase introduttiva del giudizio € 574,00; Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.204,00 per un primo totale di € 2.588,00, da ridurre di € -776,40 pari al 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) per giungere ad un secondo totale € 1.811,60 da ridurre del 50% per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) ad € -905,80 oltre rimborso pari al 12.5% per spese generali, Iva e Cassa se dovuti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso, riconosce al richiedente lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. del d.lgs. 251/07.

Dichiara interamente compensate le spese processuali.

Letti gli artt. 116, 11, 82, 84, e 130 Dlgs n. 115/2002, liquida in favore dell'avv. Giovanni De Paola, per l'attività professionale svolta, l'importo complessivo di € 905,80 per onorari oltre rimborso pari al 12.5% per spese generali, IVA e CpA come per legge, ponendo il pagamento a carico dell'Erario.

Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza e per la comunicazione alla Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede nonché per la trasmissione del presente provvedimento, **dal valere quale decreto di pagamento a norma dell'art. 82 del DPR n. 115/2002**, all'Ufficio Finanziario competente ex artt. 126 e 127.

Decisa in Salerno il 19/01/2017

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge

Il Giudice
Mauro Tringali

